

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 20 del 09 MAG. 2007

“Modifiche alla Prefazione Generale all’Orario di Servizio (PGOS)”

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTO il Decreto Legislativo 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 settembre 2004, n. 268, recante “Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” della concessione per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell’Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell’esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.853.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente disposizione è composta di n° 6 pagine



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Pagina 1 di 6



VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione RFI/DTC./N.S.C. n° 000052 del 18 aprile 2007 dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica, con cui si propone l'emanazione di una disposizione avente per oggetto "Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio (PGOS)".

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

All'art. 68 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è apportata la seguente modifica:

- Il comma 6 è così sostituito:

6. I mezzi di trazione che trainano o spingono un solo veicolo, ai fini della frenatura, sono da assimilare ai treni di locomotive isolate, indipendentemente dal tipo di frenatura in azione su ogni singolo veicolo o locomotiva; in tal caso il formatore treni deve praticare al treno la prescrizione di viaggiare con frenatura tipo merci ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Viaggiate con freno continuo tipo merci, massa frenata %





Art. 2

All'art. 72 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 9 è così sostituito:

9. Il veicolo di coda per i treni trainati o veicolo di testa per i treni spinti, deve essere munito di freno efficiente e se vi funziona il solo freno a mano deve essere occupato da frenatore.

- Il comma 14 è soppresso.

Art. 3

All'art. 74 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- I commi 8 e 9 sono soppressi.

Art. 4

All'art. 75 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 2 è così sostituito:

2. Nei treni merci serviti da freno continuo tipo viaggiatori con massa rimorchiata superiore a 800 t non sono ammesse in testa al treno locomotive attive con il freno continuo tipo viaggiatori.

Nei treni merci serviti da freno continuo tipo viaggiatori con massa rimorchiata fino a 1200 t sono ammessi veicoli muniti di solo freno tipo merci in azione alle seguenti condizioni:

- la massa dei veicoli muniti di freno continuo tipo merci non deve superare il 20% della massa frenata complessiva del treno;
- nel computo della percentuale di massa frenata del treno, la massa frenata dei veicoli muniti di freno continuo tipo merci deve essere ridotta del 25%.

Qualora la percentuale di massa frenata tipo merci superi il 20% della massa frenata complessiva del treno dovranno applicarsi le norme della frenatura continua mista (Art. 77).

Nei treni merci serviti da freno continuo tipo viaggiatori con massa rimorchiata superiore a 1200 t i primi cinque rotabili ubicati dopo la o le locomotive attive in testa al treno devono essere muniti di freno continuo tipo merci rispettando le seguenti ulteriori condizioni:

- non sono ammessi altri rotabili muniti di freno continuo tipo merci;





- nel computo della percentuale di massa frenata del treno, la massa frenata dei veicoli rimorchiati muniti di freno continuo tipo merci deve essere ridotta del 25%.
- **Il comma 3 è soppresso.**

Art. 5

All'art. 76 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- **Il comma 1 è così sostituito:**

1. I treni serviti da freno continuo tipo merci sono composti di carri muniti di tale tipo di freno e carri con dispositivo Merci-Viaggiatori con la relativa manovella nella posizione G eventualmente intercalati a carri con la sola condotta.

Nei treni merci serviti da freno continuo tipo merci con massa rimorchiata superiore a 800 t non sono ammesse in testa al treno locomotive attive munite di freno continuo tipo viaggiatori.

Nei treni merci serviti da freno continuo tipo merci sono ammessi rotabili muniti di solo freno continuo tipo viaggiatori purché la loro massa frenata non superi il 10% della massa frenata complessiva del treno.

Qualora non siano rispettate le suddette condizioni dovranno applicarsi le norme della frenatura continua mista (Art. 77).

- **Il comma 2 è soppresso.**

Art. 6

All'art. 77 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- **Il comma 1 è così sostituito:**

1. Nei treni merci aventi lunghezza inferiore o uguale a 660 m e massa rimorchiata inferiore o uguale a 1200 t è ammesso utilizzare promiscuamente, oltre i limiti di cui agli Artt. 75/2 e 76/1, il freno continuo tipo viaggiatori e quello tipo merci alle condizioni stabilite dal successivo comma 2.

- **Il comma 3 è soppresso.**





Art. 7

All'art. 79 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è apportata la seguente modifica:

- Il comma 2 è così sostituito:

2. Il veicolo di coda o di testa in caso di treno spinto deve essere munito di freno a mano efficiente e presenziato.

Art. 8

All'art. 80 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio è apportata la seguente modifica:

- Il comma 2 è soppresso.

Art. 9

All'art. 81 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio sono apportate le seguenti modifiche:

Nella TABELLA C (Quadro 3°):

nel rigo relativo alle locomotive E444 005-117 inserire nella colonna "massa frenata con freno continuo" la lettera "P" dopo il valore di massa frenata;

nel rigo relativo alle locomotive E402 002-045 inserire nella colonna "massa frenata con freno continuo" la lettera "P" dopo il valore di massa frenata;

nel rigo relativo alle locomotive E402 101-180 inserire nella colonna "massa frenata con freno continuo" la lettera "P" dopo il valore di massa frenata;

nel rigo relativo alle locomotive E 402 101-180 inserire la nota (3);

in calce alla tabella inserire le didascalie:

- (P) Freno continuo tipo Viaggiatori.
- (3) Le locomotive E402 139-158 sono muniti di dispositivo di variazione del regime di frenatura.





Art. 10

La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 01/06/2007.

Giorgio Di Marco

